



Sentenza n. 255/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere

dott. Marcello Iacubino Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto, iscritto al n. **37458** del registro di Segreteria, nei

confronti di:

VITULLI Giovanni (VTLGNN57M21L220B), in qualità di Agente contabile/Economo del comune di Toritto, rappresentato e difeso dall'Avv.

Michele Mongelli del Foro di Bari, con domicilio fisico presso lo studio di quest'ultimo in Bari alla via Cardinale Mimmi n. 10, e domicilio digitale presso l'indirizzo di PEC del suo procuratore: avv.mongellimichele@pec.it.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2024 – Segretaria d'udienza la dott.ssa Maria Teresa Savino – il relatore Cons. Marcello Iacubino, il P.M. nella persona del S.P.G. Fernando Gallone e l'Avv. Michele Mongelli per l'agente contabile Giovanni Vitulli, come da verbale.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. – Con relazione integrativa per cui è causa, in atti, resa in riferimento al

	conto n. 19325 depositato il 09.02.2023 di pertinenza dell'agente contabile	
	Vitulli Giovanni, relativo alla riscossione diritti e proventi vari del comune di	
	Toritto (BA) dell'esercizio finanziario 2021, il Magistrato relatore, richiamata	
	la precedente Relazione istruttoria n. 403/23, rammenta di avere già per effetto	
	di essa deferito al Collegio il conto sopra citato chiedendo la declaratoria di	
	irregolarità a causa del mancato deposito di parte della documentazione	
	richiesta, dei provvedimenti di parifica dei conti giudiziali e di tutte le ricevute	
	di riscossione dei diritti, oltre a copia del registro di cassa disciplinato dall'art.	
	44 del regolamento di contabilità.	
	Con sentenza n. 35/2024 il Collegio dichiarava l'improcedibilità del conto	
	giudiziale attesa la mancata parificazione dello stesso da parte	
	dell'amministrazione, e disponeva contestualmente la restituzione degli atti al	
	Giudice designato per il completamento dell'attività istruttoria, ordinando	
	<i>"...al contabile e all'Amministrazione di depositare nel termine stabilito nella</i>	
	<i>rinnovata fase istruttoria oltre che il provvedimento di parifica, anche tutte le</i>	
	<i>ricevute di riscossione dei diritti per gli importi riscossi per contante, come</i>	
	<i>peraltro già precedentemente richiesto dal magistrato istruttore, oltre a copia</i>	
	<i>delle bollette di versamento in Tesoreria mancanti..."</i> .	
	In particolare, si rilevava il mancato deposito delle "bollette" (o meglio,	
	quietanze) di versamento dei relativi diritti in Tesoreria n. 116 e n. 190 del	
	22.01.2021, n. 427 e n. 428 del 02.03.2021, n. 706 del 31.03.2021 e n. 2594	
	del 05.11.2021, da acquisire nella citata ulteriore fase istruttoria.	
	A seguito di invito da parte della Sezione in data 28.02.2024, il Comune	
	forniva in data 27.03.2024 solo parziale riscontro, depositando la	
	determinazione dirigenziale di parifica n. 68 del 26.03.2024 relativa all'anno	
	2	

	2021, e la stessa documentazione valutata come lacunosa sia dal Giudice	
	relatore che dal Collegio in sede decisoria con la sentenza suindicata.	
	Nonostante il sollecito effettuato il 09.04.2024 (indirizzato all'avv. Michele	
	Mongelli in qualità di legale difensore del Vitulli Giovanni), né l'ente né il	
	contabile provvedevano in merito, né venivano avanzate richieste di proroga	
	o evidenziate ragioni impeditive all'adempimento.	
	Ragion per cui, sulla base del verbale del Revisore del 27.05.2024, il	
	Magistrato istruttore, pur ritenendo soddisfatto il requisito della procedibilità	
	del conto in ragione della intervenuta parifica, tuttavia, deferiva nuovamente	
	al Collegio il conto in esame in relazione alla mancata dimostrazione del	
	versamento in tesoreria dei proventi in contanti derivanti dal rilascio dei	
	certificati per il valore complessivo di € 4.389,48, come meglio di seguito	
	indicato, in relazione alle su indicate quietanze (n. 116 e n. 190 del 22.01.2021	
	per € 1.226,49, n. 427 e n. 428 del 02.03.2021 per € 1.069,72, n. 706 del	
	31.03.2021 per € 600,00 e n. 2594 del 05.11.2021 per € 1.493,27).	
	Concludeva, pertanto, ritenendo sussistente, ai sensi dell'art. 194 del R.D. 23	
	maggio 1924 n. 827, l'obbligo dell'agente contabile di restituire al Comune la	
	veduta somma, non avendo questi fornito alcuna valida giustificazione della	
	mancanza di documentazione idonea a comprovare l'avvenuto riversamento	
	nelle casse dell'ente comunale di una parte degli incassi in contanti derivanti	
	dai diritti di segreteria.	
	2. – In vista dell'odierna udienza la funzionaria in precedenza delegata dal	
	Sindaco dott.ssa Giovanna Bracco (Responsabile del settore economico	
	finanziario) depositava le sopra indicate quietanze di versamento in tesoreria,	
	e tanto faceva anche l'agente contabile Giovanni Vitulli attraverso l'avv.	
	3	

	Michele Mongelli unitamente alle ricevute rilasciate dall'allora responsabile del settore.	
	3. – Nel corso dell'odierna udienza di discussione, udite le parti, come da verbale in atti, il giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	4. – In via preliminare, si premette che il comma 3 dell'art. 147 del CGC stabilisce che è sempre fissata l'udienza <i>“a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione”</i> , mentre il comma 1 del successivo art. 149 (Decisione) prevede che <i>“Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinché prosegua l'istruttoria”</i> .	
	Tanto premesso il Collegio, esaminate le memorie presentate dal Comune e dall'agente contabile, sopra riportate, e la documentazione ad esse allegata, osserva che, finalmente, solo all'esito di due giudizi in relazione alla medesima problematica, è stata depositata tutta la documentazione idonea a consentire l'esame nel merito del citato conto giudiziale attraverso il deposito delle quietanze n. 116 e n. 190 del 22.01.2021 per € 1.226,49, n. 427 e n. 428 del 02.03.2021 per € 1.069,72, n. 706 del 31.03.2021 per € 600,00 e n. 2594 del 05.11.2021 per € 1.493,27.	
	5. – Dalla disamina della documentazione allegata al conto giudiziale in argomento con quella depositata nel presente giudizio, si ravvisa in definitiva la concordanza tra quanto riscosso (anche tenuto conto dei registri di cassa depositati) e quanto riversato (€ 17.771,44).	
	Per le ragioni che precedono, nel richiamare l'Amministrazione comunale di	
	4	

